II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 1968
relativa alla concessione di contingenti tariffari alla Repubblica federale di Germania per i merluzzi, i naselli, i sebasti e gli ippoglossi neri (voce tariffaria 03.01 B I e), ex f) e ex g)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(68/326/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29,

vista la lettera del 27 aprile 1967 con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto, per il periodo compreso tra il 1° agosto 1968 ed il 31 dicembre 1968, la concessione di un contingente tariffario di 12.000 tonnellate in esenzione da dazio per i merluzzi bianchi, i merluzzi carbonari, i naselli e i sebasti ed un contingente di 3.000 tonnellate in esenzione da dazio per gli ippoglossi neri, freschi, refrigerati o congelati, della voce 03.01 B I e), ex f) e ex g) della tariffa doganale comune compresa nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, i pesci di cui trattasi erano importati nella Repubblica federale di Germania in esenzione da dazio mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 15 % per l'insieme dei prodotti in causa, ridotto all'8 % per i sebasti e gli ippoglossi a seguito delle ultime trattative multilaterali nell'ambito del GATT ;

considerando i seguenti dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente :

1. Merluzzi bianchi, merluzzi carbonari, naselli e sebasti :

(in tonnellate)

	1964	1965	1966	1967
	(dal 1°. 8. al 31. 12.)			
Importazioni totali	13.686	14.965	11.954	12.550
in provenienza :				
— dalla CEE	2.850	4.643	3.921	3.498
— dai paesi terzi	10.636	10.323	8.033	9.052
Apporti annuali della pesca nazionale	95.607	116.000	100.950	99.500
Esportazioni totali (pesci interi, freschi, refrigerati o congelati)	1.926	1.965	1.208	2.293

2. Ippoglossi neri :

(in tonnellate)

	1964	1965	1966	1967
	(dal 1º. 8. al 31. 12.)			
Importazioni totali	1.948	3.131	2.931	3.416
in provenienza :				
— dalla CEE	—	—	—	16
— dai paesi terzi	1.948	3.131	2.931	3.400
Apporti annuali della pesca nazionale	877	900	2.592	375
Esportazioni	nessuna			

considerando che la concessione di contingenti tariffari in virtú dell'articolo 25 a beneficio di un solo Stato membro costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, deroga intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare, per l'approvvigionamento di uno Stato membro, dal graduale passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali a quelli della tariffa doganale comune ;

considerando che, nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del trattato tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 e ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

considerando che lo Stato membro richiedente dichiara di preoccuparsi soprattutto di mantenere e, se possibile, di espandere il consumo dei pesci in causa al prezzo piú basso e stabile possibile, e di evitare quindi un aumento dei dazi applicabili in base alla sua tariffa doganale nazionale ;

considerando inoltre che i pesci in oggetto, che vengono per lo piú importati freschi o congelati, sono in primo luogo destinati al consumo diretto, per cui non sussiste il rischio che vengano falsate le condizioni di concorrenza, bisogna notare che gli apporti della pesca comunitaria per queste cinque varietà non sono ancora sufficienti a coprire tutto il fabbisogno tedesco ; che inoltre non esiste attualmente alcuna indicazione da cui si possa dedurre che tale situazione possa migliorare a breve termine ; che neppure gli apporti della pesca nazionale della Repubblica federale di Germania bastano per il suo approvvigionamento ;

considerando che in base a tale situazione si rileva che lo Stato membro richiedente rispetto alle suddette cinque varietà di pesci incontra inconvenienti tali da giustificare una deroga agli imperativi di una rapida instaurazione della tariffa doganale comune ; che inoltre tale deroga influisce favorevolmente sugli scambi commerciali fra gli Stati membri ed i paesi terzi ;

considerando che per i merluzzi bianchi, i merluzzi carbonari, i naselli e i sebasti è difficile valutare le importazioni provenienti dai paesi terzi per il periodo contingentario previsto nel 1968 a causa degli imprevisti della pesca ; che, tuttavia, in base alle cifre registrate in questi ultimi anni dalle importazioni tedesche provenienti dai paesi terzi nel periodo contingentario, è consentito ritenere che il fabbisogno d'importazione in provenienza dai paesi terzi per le prime quattro specie da coprire con contingente tariffario potrebbero raggiungere al massimo le 10.000 tonnellate nel periodo contingentario in esame ; che occorre tuttavia tener conto del livello relativamente elevato delle esportazioni verso i paesi della Comunità in particolare, e lasciare un sufficiente margine di aumento alle importazioni in provenienza dalla Comunità ; che, in tali condizioni, si ritiene adeguato un volume contingentario di 9.000 tonnellate ;

considerando che, per gli ippoglossi neri, i dati statistici rivelano un certo aumento delle importazioni provenienti dai paesi terzi e vi è da ritenere che le importazioni nel periodo contingentario del 1968 possano raggiungere il livello richiesto di 3.000 tonnellate, in quanto questo è già stato superato due volte negli ultimi anni ;

considerando che, per la fissazione dei dazi dei contingenti, occorre tener conto della situazione particolare dei prodotti in causa e del grado di attuazione dell'unione doganale ; che, d'altra parte, l'attuazione di quest'ultima è prevista a breve termine con la creazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ; che, nell'attuale fase dell'unione doganale, la Commissione dovrebbe fissare per il contingente tariffario in causa un dazio che non sia nullo ; che tali considerazioni inducono a ritenere opportuno fissare

per i suddetti contingenti tariffari un dazio contingentario pari al 50 % dei dazi della tariffa doganale comune, in considerazione delle riduzioni concesse nel quadro del GATT per i sebasti e gli ippoglossi, vale a dire un dazio del 7,5 % per i merluzzi bianchi, i merluzzi carbonari ed i naselli, del 6,1 %, per i sebasti e del 4 % per gli ippoglossi neri ;

considerando che non sono emerse indicazioni che permettono di concludere che la concessione di questi contingenti tariffari nei limiti suindicati rischia di provocare serie perturbazioni sui mercati dei prodotti in causa ;

considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato all'importazione dai paesi terzi ;

considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, soltanto per coprire il fabbisogno dei consumatori dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione dei prodotti nello Stato in cui risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Alla Repubblica federale di Germania sono concessi contingenti tariffari per l'importazione dai paesi terzi e per il consumo diretto nel suo territorio dei pesci sotto elencati nei limiti ed ai dazi indicati per ciascuno di essi :

Designazione delle merci	Voce tariffaria	Volume del contingente	Al dazio del
Merluzzi bianchi, merluzzi carbonari, naselli e sebasti, freschi, refrigerati o congelati	03.01 B I e) e ex g)	9.000 t	7,5 % per merluzzi e i naselli e 6,1 % per i sebasti
Ippoglossi neri freschi, refrigerati o congelati	03.01 B I ex f)	3.000 t	4 %

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nel quadro di tali contingenti tariffari può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° agosto al 31 dicembre 1968.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY